

7-8-9 / 2018



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

Normativa Regolamenti

LEGISLAZIONE

DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 86

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità (in GU Serie Generale n.160 del 12 luglio 2018; in vigore dal 13 luglio 2018).

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97 (in G.U. 14/08/2018, n. 188).

LEGGE 9 agosto 2018, n. 97

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità (GU Serie Generale n.188 del 14 agosto 2018; in vigore dal 15 agosto 2018).

DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87

Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (in GU Serie Generale n.161 del 13 luglio 2018; in vigore dal 14 luglio 2018).

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (in G.U. 11/08/2018, n. 186).

LEGGE 9 agosto 2018, n. 96

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (in GU Serie Generale n.186 del 11 agosto 2018; in vigore dal 12 agosto 2018).

DECRETO-LEGGE 25 luglio 2018, n. 91

Decreto c.d. "MILLEPROROGHE"

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (GU Serie Generale n.171 del 25 luglio 2018; in vigore dal 26 luglio 2018).

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 (in G.U. 21/09/2018, n. 220).

LEGGE 21 settembre 2018, n. 108

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (in GU Serie Generale n. 220 del 21 settembre 2018; in vigore dal 22/09/2018).

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (in GU Serie Generale n. 205 del 4 settembre 2018; in vigore dal 19 settembre 2018).

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196

Codice in materia di protezione dei dati personali Aggiornato alle modifiche introdotte con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in vigore dal 19.9.2018.

DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2018, n. 105

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.» (in GU Serie Generale n.210 del 10 settembre 2018; in vigore dall'11 settembre 2018).

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 106

Riforma dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU Serie Generale n.211 del 11 settembre 2018; in vigore dal 26 settembre 2018).

DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 2018, n. 95

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106 (in GU Serie Generale n. 185 del 10 agosto 2018; in vigore dall'11 agosto 2018).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

MIUR DECRETO 24 maggio 2018, n. 92

Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione

professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (in GU Serie Generale n.173 del 27 luglio 2018 - Suppl. Ordinario n. 35; in vigore dall'11 agosto 2018).

MIUR Decreto 8 agosto 2018

Costo standard per studente in corso 2018-2020 (in G.U. n. 229 del 2 ottobre 2018).

Circolari, Comunicati e Direttive

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MEF CIRCOLARE 15 giugno 2018, n. 22

Applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2), recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 (in GU Serie Generale n.157 del 09 luglio 2018).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AGID) Determina 14 giugno 2018 n. 209

Emanazione della nuova versione delle «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi» (GU Serie Generale n.152 del 03 luglio 2018).

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

ANAC DELIBERA 13 giugno 2018

Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità nazionale anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR) (in GU Serie Generale n.155 del 06 luglio 2018).

ANAC DELIBERA 13 giugno 2018

Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni e integrazioni (in GU Serie Generale n.164 del 17 luglio 2018).

ANAC DELIBERA 4 luglio 2018 n.614

Linee guida n. 11 recanti: «Indicazioni per la verifica del

rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea» (in GU Serie Generale n.178 del 02 agosto 2018).

ANAC DELIBERA 18 luglio 2018 n. 657

Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione (in GU Serie Generale n.184 del 09 agosto 2018).

ANAC DELIBERA 5 settembre 2018 n. 767

Bando-tipo n. 1 - Disciplinare di gara a procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - Chiarimento (GU Serie Generale n.221 del 22 settembre 2018).

ANAC DELIBERA 21 settembre 2018, n. 781

Iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ANAC DELIBERA 05 settembre 2018, n. 746

Iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ANAC DELIBERA 31 luglio 2018 n. 724

Iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ANAC DELIBERA 1 luglio 2018, n.723

Bando-tipo n. 3 - Disciplinare di gara Procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad euro 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

ANAC COMUNICATO del Presidente del 5 settembre 2018

Indicazioni per la miglior gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità effettuate dai dipendenti pubblici nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. whistleblowers).

ANAC COMUNICATO del Presidente del 18 luglio 2018

Aggiornamento dell'allegato alle Linee guida n. 5, contenente l'elenco delle sottosezioni per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara.

ANAC DELIBERA 04 luglio 2018 n. 614

Linee Guida n. 11 recanti «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea».

Giurisprudenza

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 30 LUGLIO 2018, N. 10. Tassatività delle ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall'art. 105 del cod. proc. amm. Natura indisponibile della disciplina dei rapporti tra giudice di primo grado e giudice d'appello.

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza non definitiva 10 aprile 2018, n. 2161, accoglieva il motivo di appello diretto a contestare la tardività del ricorso di primo grado. Secondo la Sezione rimettente, invero, il T.A.R. aveva erroneamente riconosciuto il valore legale della pubblicità sui siti internet istituzionali degli organismi di certificazione, non previsto in realtà da alcuna disposizione di legge. La Quinta Sezione richiamava l'art. 41, comma 2, Cod. proc. amm. in base al quale, al di fuori delle ipotesi di comunicazione individuale o di conoscenza comunque acquisita, la pubblicazione può essere considerata come decorrenza del termine per proporre ricorso solo se "prevista dalla legge o in base alla legge". Inoltre, secondo la Quinta Sezione, la tesi del T.A.R. avrebbe introdotto un onere indeterminato di acquisizione della conoscenza in capo alla parte circa possibili illegittimità di atti amministrativi: onere che, oltre a non essere imposto da alcuna norma di legge, risulterebbe in contrasto con il principio della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale ai sensi degli articoli 1 Cod. proc. amm. e 24 e 133 Cost.

La Sezione, accertata l'errata dichiarazione di irricevibilità

del ricorso di primo grado, affrontava la questione delle relative conseguenze sulla pronuncia da adottare nel giudizio di appello, ravvisando sul punto l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale, come di seguito sintetizzato dalla stessa Sezione.

Secondo l'orientamento tradizionale (Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2017, n. 3809; Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2018, n. 421; Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 2017, n. 5955), l'errore in questione non comporta il rinvio della causa al giudice di primo grado, ma la ritenzione del giudizio da parte del giudice di appello, nei limiti di quanto ad esso devoluto.

Un più recente orientamento della giurisprudenza amministrativa, in linea di discontinuità con il primo indirizzo, ha statuito che l'ipotesi in questione sarebbe invece riconducibile al caso della violazione del diritto di difesa, per il quale ai sensi dell'art. 105, comma 1, Cod. proc. amm. si impone l'annullamento della sentenza di primo grado con rinvio al Tribunale amministrativo (Cons. giust. amm. Sicilia 24 gennaio 2018, n. 33; in termini analoghi, per il caso di omesso esame di una domanda: Cons. Stato, IV, 12 marzo 2018, n. 1535).

La Sezione rimetteva, quindi, all'Adunanza plenaria, ai sensi dell'art. 99, comma 1, Cod. proc. amm., il punto di diritto, oggetto di contrasti in giurisprudenza, relativo all'interpretazione dell'art. 105, comma 1, Cod. proc. amm., e all'esatta individuazione dei casi di annullamento con rinvio, con particolare riferimento alle conseguenze derivanti dall'accertamento dell'errata dichiarazione di irricevibilità del ricorso di primo grado.

L'Adunanza plenaria, dopo ampia disamina, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

1. In coerenza con il generale principio dell'effetto devolutivo/sostitutivo dell'appello, le **ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall'art. 105 Cod. proc. amm. hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive**.

2. L'erronea dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo grado non costituisce, di per sé, un caso di annullamento con rinvio, in quanto la chiusura in rito del processo, per quanto erronea, non determina, ove la questione pregiudiziale sia stato oggetto di dibattito processuale, la lesione del diritto di difesa, né tanto meno un caso di nullità della sentenza o di rifiuto di giurisdizione.

3. La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche quando si sia tradotta nella mancanza totale di pronuncia da parte del giudice di primo grado su una delle domande del ricorrente, non costituisce un'ipotesi di annullamento con rinvio; pertanto, in applicazione del principio dell'effetto sostitutivo dell'appello, anche in questo caso, ravvisato l'errore del primo giudice, la causa deve essere decisa

nel merito dal giudice di secondo grado.

4. Costituisce un'ipotesi di nullità della sentenza che giustifica l'annullamento con rinvio al giudice di primo grado il difetto assoluto di motivazione. Esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione", tale anomalia si identifica, oltre che nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica oppure obiettivamente incomprensibile: quando, cioè, le anomalie argomentative sono di gravità tale da collocare la motivazione al di sotto del "minimo costituzionale" di cui all'art. 111, comma 5, Cost.

5. **La disciplina dei rapporti tra giudice di primo grado e giudice d'appello ha natura indisponibile**, il che implica che, fermo restando l'onere di articolare specifici motivi di appello e il generale principio di conversione della nullità in motivi di impugnazione, nei casi di cui all'art. 105 Cod. proc. amm., il giudice d'appello deve procedere all'annullamento con rinvio anche se la parte omette di farne esplicita richiesta o chiede espressamente che la causa sia direttamente decisa in secondo grado.

Viceversa, nei casi in cui non si applica l'art. 105 Cod. proc. amm., la possibilità per il giudice di appello di pronunciarsi sulla domanda o sulle domande non esaminate in primo grado o erroneamente dichiarate irricevibili, inammissibili o improcedibili, presuppone necessariamente che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, tali domande siano oggetto di rituale riproposizione, operando, altrimenti, la presunzione di rinuncia stabilita dallo stesso articolo, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse dell'appello proposto senza assolvere all'onere di riproposizione.

CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, sentenza 23 luglio 2018, n. 4503 Reg. provv. coll. (n. 08142/2017 Reg. Ric.). Legittimazione all'intervento. Nonsussiste "acquiescenza" alla sentenza di primo grado da parte dell'Amministrazione soccombente che abbia dato esecuzione alla sentenza provvisoriamente esecutiva.

Con la pronuncia il Consiglio di Stato ha confermato il proprio orientamento sia in materia di inammissibilità dell'intervento proposto da chi abbia legittimazione all'impugnativa autonoma, che di "non acquiescenza" alla sentenza da parte dell'Amministrazione soccombente che abbia solo eseguito la sentenza nelle more dell'appello.

Partitamente, il CS ha ribadito che è inammissibile l'intervento *«spiegato nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l'interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale*

all'impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che deve essere azionato mediante proposizione di ricorso principale nei prescritti termini decadenziali» (in senso analogo Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2018, n. 2200).

Nella fattispecie oggetto di decisione, gli intervenienti erano legittimati a proporre autonomo ricorso di impugnazione e, pertanto, agivano nel giudizio in qualità di titolari di un interesse legittimo all'annullamento degli atti impugnati in primo grado, con conseguente inammissibilità dell'intervento spiegato.

In relazione a specifica eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte resistente, il CS ha avuto modo di ricordare che la giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che l'esecuzione della sentenza di primo grado da parte dell'amministrazione pubblica soccombente *«non comporta acquiescenza, né fa venir meno l'interesse della stessa all'appello, poiché si tratta della mera (e doverosa) ottemperanza ad un ordine giudiziale provvisoriamente esecutivo»* (Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2017, n. 3030). Tanto vale però - ha precisato il Supremo Collegio - salvo che *«emerge in modo esplicito la volontà dell'amministrazione di accettare l'assetto di interessi conseguente alla sentenza di primo grado»* (tra le altre, Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3182).

CONSIGLIO DI STATO - Sezione VI Sentenza 20 luglio 2018, n. 4417 - Presidente: Carbone - Estensore: Toschei. Accesso ai documenti ex L. n.241/90 e rispetto della riservatezza da parte di Organizzazione sindacale dei dati personali acquisiti nell'esercizio del diritto di accesso. Legittimazione ad un accesso pieno e senza limiti dell'O.S. in quanto strumentale all'esercizio delle proprie prerogative e della propria funzione di tutela dei lavoratori. L'accesso documentale come forma di "trattamento": con l'ostensione si trasferisce la responsabilità del trattamento "lecito" dei dati personali dall'Amministrazione (che li deteneva per le proprie finalità istituzionali) all'organizzazione che li deve utilizzare nel rispetto della propria mission e nel limite della stretta necessità, proporzionalità e non eccedenza.

La controversia proposta dinanzi al giudice di primo grado riguardava l'impugnazione dell'atto di parziale accoglimento della richiesta di accesso documentale avanzata, ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241, dal segretario provinciale dell'organizzazione sindacale XXXX Scuola di XXX e rivolta al dirigente scolastico del Liceo Statale YYY avente ad oggetto il rilascio dei documenti recanti: 1) i nominativi dei docenti e del personale ATA che nell'anno scolastico 2015/2016 avevano ricevuto compensi attinti dal Fondo integrativo d'istituto (FIS); 2) gli incarichi afferenti al Fondo integrativo d'istituto (FIS) singolarmente conferiti a

ciascun docente e a ciascun dipendente ATA; 3) la quota del Fondo integrativo d'istituto (FIS) erogata a ciascun docente e a ciascun dipendente ATA per lo svolgimento degli incarichi di cui sopra.

Nello specifico il dirigente scolastico del suindicato istituto scolastico consentiva all'organizzazione sindacale richiedente l'ostensione documentale dell'elenco del personale beneficiario del Fondo integrativo d'istituto (n. ## dipendenti) e dell'importo complessivamente utilizzato (Euro ##) in favore di costoro. Nondimeno, l'istituto non accordava l'accesso: 1) agli atti relativi ai singoli incarichi il cui esborso economico era imputato al Fondo integrativo d'istituto (FIS), sia con riferimento a quelli relativi a ciascun docente sia a quelli relativi a ciascun dipendente ATA; 2) ai documenti necessari per svelare gli importi singolarmente erogati per ogni specifico incarico conferito e svolto dagli stessi.

L'organizzazione sindacale proponeva, pertanto, ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto chiedendo l'accertamento del diritto ad accedere a tutti i documenti richiesti - e quindi a quelli non ostesi - con la propria istanza e l'annullamento del provvedimento di parziale diniego di accesso nella parte in cui negava la completa ostensione documentale, con conseguente condanna dell'istituto scolastico a permettere l'accesso completo a tutti i documenti e dati richiesti.

Il Consiglio di Stato ha accolto il gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado (T.A.R. per il Veneto, Sez. I, 25 ottobre 2017, n. 950), accolto il ricorso in quella sede proposto (R.g. 711/2017) ordinando al Liceo Statale XXX di YYY di permettere l'accesso ai documenti amministrativi richiesti con l'istanza dalla organizzazione sindacale XXX Scuola di XXX, entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione a cura di parte della presente sentenza di appello.

Tanto sulla base delle seguenti argomentazioni:

- ai fini dell'accoglimento o meno della richiesta di accesso formulata dall'Organizzazione sindacale XXX dovevano essere prese in esame le peculiari disposizioni del CCNL e del contratto integrativo regolanti i rapporti sindacali con l'istituto XXX, per poi metterle in correlazione con le norme generali contenute nella l. 241/1990; da detta lettura combinata delle disposizioni risultava che le organizzazioni sindacali sono parte del complesso procedimento di formazione del Fondo di istituto nonché di accesso allo stesso da parte dei lavoratori e di ripartizione delle risorse finanziarie, di talché, già solo per questo motivo, sia in corrispondenza con le disposizioni che regolano detto procedimento, sia con le regole generali contenute nella l. 241/1990 (art. 10), l'Organizzazione XXX ha diritto - secondo la VI Sezione del CS - a conoscere, acquisendone la copia,

tutti i documenti (e le informazioni in esso contenute) delle procedure di formazione, accesso, ripartizione e distribuzione delle somme contenute nel fondo, senza necessità di alcuna riduzione della massa documentale o di informazioni contenute in ciascun documento, trattandosi di un **accesso partecipativo** e non solo conoscitivo, *"la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici"* (art. 24, comma 7, primo periodo, l. 241/1990), vale a dire gli interessi dei quali il sindacato è portatore sia quale ente esponenziale dei lavoratori iscritti, sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di formazione e di distribuzione delle risorse del Fondo di istituto;

- in secondo luogo per una concreta ed effettiva *"verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse"* (comma 2, lett. o) non poteva negarsi all'organizzazione sindacale che ha partecipato al procedimento l'acquisizione di ogni informazione utile e, quindi, anche riferita alla posizione del singolo dipendente che ha ricevuto incarichi per i quali è stato previsto un compenso a carico del Fondo di istituto, diversamente si sarebbe svilito il suo ruolo di controllore della gestione del Fondo attribuito dal CCNL, secondo i criteri condivisi con l'istituto scolastico nell'ambito del procedimento di formazione del Fondo di istituto;

- né può essere d'ostacolo alla completa *"discovery documentale"* in favore dell'organizzazione sindacale la presenza, nei documenti richiesti in ostensione, dei nominativi dei lavoratori coinvolti.

Il Collegio ha ricordato che regola fondamentale e mitigatoria di un indiscriminato esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi è costituita dal rispetto (che deve essere costante ed effettivo) delle norme in materia di tutela dei dati personali recate dal Codice della protezione di tali dati, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, costituendo **l'istituto dell'accesso documentale, seppur esclusivamente disciplinato dalla l. 241/1990 (così l'art. 59 del Codice), una forma di "trattamento" dei dati** che merita il parallelo e corrispondente rispetto delle previsioni garantistiche contenute nel Codice. A tale proposito, l'art. 112, comma 2, d.lgs. 196/2003, definendo il catalogo dei trattamenti effettuati per le *"finalità di rilevante interesse pubblico"* nella materia del *"Lavoro e previdenza sociale"*, include alla lett. o) i trattamenti per "valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti" dai lavoratori, specificando poi al comma 3, che in seguito a tale trattamento *"La diffusione dei dati (...) è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato"*. Detta ultima norma - secondo la VI Sezione, in realtà, potrebbe costituire la sola norma impeditiva dell'accesso, così come richiesto dalla Organizzazione sindacale, ma ciò solo ed in quanto

la richiesta fosse volta ad una conoscenza collegata ad una legittimazione esterna rispetto alla gestione ed alla operatività del Fondo, vale a dire utile a esercitare un ordinario diritto di conoscenza sull'andamento di una procedura svolta dall'istituto, sussistendone l'interesse. Tuttavia, nel caso di specie l'Organizzazione sindacale, essendo parte del procedimento di formazione e di ripartizione del Fondo di istituto vanta una legittimazione ed un interesse (interni e) accentuati a conoscere ogni particolare della procedura stessa, onde poter svolgere pienamente e compiutamente il proprio mandato sindacale di talché, dinanzi a tale interesse all'accesso documentale "rafforzato", la posizione dei singoli lavoratori che abbiano fruito di somme del Fondo si attenua con riferimento alla possibilità di resistenza in ordine all'accesso sia dei nominativi dei singoli, che alla natura degli incarichi e progetti svolti, sia alla individuazione puntuale ed analitica delle somme riconosciute a ciascuno di loro. D'altronde, nella dinamica di accesso al Fondo da parte del lavoratore

non si rinvergono situazioni di reale "valutazione della qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti", posto che l'oggetto dell'accesso è solo la puntuale conoscenza del destinatario della quota del Fondo.

D'altro canto, ha osservato la Sezione, il diritto alla riservatezza dei dati riferiti ai lavoratori sarà garantito e tutelato dinanzi all'accesso dell'organizzazione sindacale, in quanto su quest'ultima graverà l'obbligo, fino a quel momento proprio dell'istituto scolastico che custodiva la documentazione richiesta, di non divulgare il contenuto di detta documentazione, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, l. 241/1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri della mission dell'organizzazione sindacale, puntualizzati nel relativo Statuto, pena l'assunzione delle conseguenti responsabilità, anche molto gravi, che l'ordinamento fa discendere dall'illecito trattamento dei dati contenuti nella documentazione acquisita per il tramite del positivo esercizio del diritto di accesso documentale.